

AL DIRETTORE\DIRIGENTE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE
DI CAGLIARI
VIA RIVA DI PONENTE
09123 – CAGLIARI (CA)

IL SOTTOSCRITTO
NATO AIL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
TELEFONO
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

COMUNICA A CODESTA SPETT.LE AGENZIA DELLE DOGANE, CHE ESSENDO
RESIDENTE IN SARDEGNA E AVENDO FISSATO LA SEDE LEGALE DELLA PROPRIA
ATTIVITA LAVORATIVA NELL'ISOLA, INTENDE OPERARE AVVALENDOSI DELLE
OPPORTUNITA RISERVATE AI TERRITORI QUALIFICATI COME

“ ZONE FRANCHE NON INTERCLUSE “

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DOGANALE DI TIPO II PREVISTO AGLI ARTT. 813 E
814 DEL REG. 2454\93 E ALL'ART. 168 BIS DEL REG. 2913\92 A CUI SI ESTENDONO
LE STESSE DISPOSIZIONI DEL DEPOSITO DOGANALE, OSSIA UN REGIME
ECONOMICO DOGANALE EQUIVALENTE A QUELLO SOSPENSIVO, DOVE NON SI
RICHIEDE LA PRESENTAZIONE DI ALCUNA **DICHIARAZIONE DOGANALE** “ESSENDO
SUFFICIENTI I DOCUMENTI CHE SCORTANO LA MERCE, E DOVE L'ART. 172 DEL REG.
2913\92 PREVEDE CHE IN UNA ZONA FRANCA O IN UN DEPOSITO FRANCO E'
AUTORIZZATA QUALSIASI ATTIVITA DI NATURA INDUSTRIALE O COMMERCIALE O
DI PRESTAZIONE DI SERVIZI, E CHE AI SENSI DELL'ART. 166 DELLO STESSO REG. N.
2913\92, NELLE ZONE FRANCHE NON INTERCLUSE POSSONO ESSERE INTRODOTTE
SIA MERCI COMUNITARIE CHE MERCI TERZE, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO
NATURA QUANTITA, ORIGINE, PROVENIENZA O DESTINAZIONE FINALE SENZA IL
PAGAMENTO DI DAZI DOGANALI IVA E ACCI AI SENSI E CON LE MODALITA
PREVISTE DAL REG. N. 2504\88 E N. 2503\88 CHE IN DEROGA A QUANTO PREVISTO
DALL'ART. 79 DEL REG. 2913\92 PREVEDONO L'ESCLUSIONE DALLE FORMALITA
DOGANALI SOPPRESSE PER LE ZONE FRANCHE DALL'ART. 31 DEL REG. CEE N.
1999\85.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DLGS
75\1998 CHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA
REGIONE SARDEGNA APPROVATO CON LEGGE COSTITUZIONALE N. 3\1948 HA
ISTITUITO NELLA REGIONE “ ZONE FRANCHE” SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL
CODICE DOGANALE COMUNITARIO APPROVATO CON REG. N. 2913\92 \CEE (ART.
168\BIS) E DI QUELLE PREVISTE DAL SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
APPROVATO CON REG 2454\93 (ARTT. DA 199 A 840) NEI PORTI DI CAGLIARI,
OLBIA, ORISTANO,PORTO TORRES,PORTOVESME ARBATAX E IN ALTRI PORTI ED
AREE INDUSTRIALI AD ESSI FUNZIONALMENTE COLLEGATI O COLLEGABILI.
LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE PRESENTATA IN CONFORMITA A QUANTO
PREVISTO DALLA SUCCITATA NORMATIVA CHE INTENDO PER OVVIARE AI

PROBLEMI LEGATI AI SOVRACOSTI DEL TRASPORTO LEGATI ALLA LONTANANZA ALL'INSULARITA E LO SPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO HA CONSIDERATO IL TERRITORIO DELL'ISOLA DELLA SARDEGNA, AL PARI DI QUELLO DELLE ISOLE CANARIE, AZZORRE, MADERA NONCHE' IL TERRITORIO DEL VECCHIO PORTO DI AMBURGO COME TERRITORI POSTI FUORI DALLA LINEA DOGANALE COMUNITARIA E CIO' IN CONFORMITA A QUANTO PREVISTO:

DALLE DIRETTIVE

- N. 69\73\CEE DEL CONSIGLIO
- N. 69\74\CEE DEL CONSIGLIO
- N. 69\75\CEE DEL CONSIGLIO

RELATIVE ALLA " ARMONIZZAZIONE" DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI RIGUARDANTI IL REGIME DI :

- PERFEZIONAMENTO ATTIVO
- IL REGIME DEI DEPOSITI DOGANALI
- **IL REGIME DELLE ZONE FRANCHE D'EUROPA**

REGOLAMENTI (SUCCITATI) RECEPITI DALL'ITALIA NEL :

- DPR 1133\69 EMANATO AI SENSI DELL'ART. 5, 113 E 189 DEL TRATTATO DI ROMA RATIFICATO DALL'ITALIA CON LEGGE 1203\57 E DOVE ALL'ART. 307 (EX ART. 234) VIENE GARANTITO IL RISPETTO DEGLI ACCORDI E OBBLIGHI DERIVANTI DA CONVENZIONI CONCLUSE DAGLI STATI MEMBRI ANTERIORMENTE ALLA DATA DI STIPULA DELLO STESSO TRATTATO,
- DPR 1133\69 EMANATO AI SENSI DELLE DIRETTIVE SUCCITATE SULLA ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA, DECRETO (1133\69) CONFLUITO INTEGRALMENTE NEL
- DPR 43\73 CON IL QUALE E' STATO APPROVATO IL TESTO UNICO DI LEGISLAZIONE DOGANALE ITALIANA (TULD) ATTUALMENTE IN VIGORE,
- TESTO UNICO CHE E' STATO INTEGRATO CON LE DISPOSIZIONI DEL
- REGOLAMENTO CEE N. 2504\88 (ART. 5 E 8) E N. 2503\88 (ART. 18) COME MODIFICATO DAL REG. 1604\92 (ART. 1) RELATIVO ALLE ZONE FRANCHE ED AI DEPOSITI FRANCHI DELLE ISOLE CANARIE, AZZORRE, MADERA, IL VECCHIO PORTO FRANCO DI AMBURGO E NEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE ,DOVE SI PREVEDE CHE L'ENTRATA DELLE MERCI COMUNITARIE E NON COMUNITARIE IN ZONA FRANCA O IN DEPOSITO FRANCO, POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DELLE MANIPOLAZIONI USUALI INTESA A GARANTIRNE LA CONSERVAZIONE OPPURE LA PRESENTAZIONE O LA QUALITA COMMERCIALE O PREPARARNE LA DISTRIBUZIONE O LA RIVENDITA NON SONO SOGGETTE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE PREVISTE PER IL "**PERFEZIONAMENTO ATTIVO**" "**IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA**" E PERTANTO LE MERCI INTRODOTTE NEI SUDDETTI TERRITORI POSSONO SUBIRE DELLE MANIPOLAZIONI SENZA AUTORIZZAZIONE , O PRESENTAZIONE ALL'AUTORITA DOGANALE NE' DEPOSITO DI UNA DICHIARAZIONE IN DOGANA.
- LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI DICHIARAZIONE DI "ATTIVAZIONE " DELLA ZONA FRANCA SUL TERRITORIO DELL'ISOLA DELLA SARDEGNA, CHE TIENE CONTO DI QUANTO PREVISTO AGLI ARTT. DA 799 A 802 DEL REG. 2454\93 DOVE SI PREVEDE CHE LA COMMISSIONE EUROPEA E' TENUTA A PUBBLICARE SUL PROPRIO BOLLETTINO UFFICIALE (GUCE) L'ELENCO AGGIORNATO DELLE ZONE FRANCHE "ESISTENTI" ED
- " OPERANTI" ALL'INTERNO DELLA COMUNITA, E CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A COMUNICARE NON SOLO L'ISTITUZIONE MA ANCHE

L'EFFETTIVA "OPERATIVITA" DELLE ZONE FRANCHE CHE VENGONO INDIVIDUATE COME "ALTRE DESTINAZIONI" AGLI ARTT. DA 166 A 181 DEL REG. 2913\92 E COME "REGIMI DOGANALI SPECIALI" AGLI ARTT. 799 E SEGUENTI DEL REG. N. 2454\93.

- LA PRESENTE COMUNICAZIONE TENENDO CONTO DEL FATTO CHE I SUCCITATI REGOLAMENTI CEE N. 2913\92 E N. 2454\93 SARANNO SOPPRESSI A DECORRERE DAL 24 GIUGNO 2013 IN QUANTO SOSTITUITI DAL REG. 450\2008 E DAL REG. 1192\2008,
- INTENDE SOPPERIRE ALLA OMISSIONE CONTENUTA NEL SUCCITATO REG. 450\2008 CHE ALL' ART. 3 HA ELENCATO I TERRITORI DOGANALI DELLA COMUNITA DISCIPLINATI DALLA NORMATIVA DELLE ZONE FRANCHE E PER LA REPUBBLICA ITALIANA HA "OMESSO" DI INDICARE IL TERRITORIO DELL'ISOLA DELLA SARDEGNA LIMITANDOSI AD INDIVIDUARE ESCLUSIVAMENTE IL TERRITORIO DEI COMUNI DI LIVIGNO E CAMPIONE D'ITALIA QUALI TERRITORI ESCLUSI NON SOLO DAI TRIBUTI DOGANALI MA ANCHE DALL'IVA E DALLE ACCISE IN QUANTO CONSIDERATI COME TERRITORI NON COMPRESI NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITA EUROPEA , TERRITORI CHE ANCHE AI SENSI DELLA NORMATIVA ITALIANA CHE HA RECEPITO LA DIRETTIVA COMUNITARIA 2006\112\CE CONSIGLIO ART. 6 HA INDIVIDUATO COME ZONA FRANCA DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOLO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVIGNO E NON ANCHE COME PREVISTO DA UNA LEGGE DI LIVELLO COSTITUZIONALE LA LEGGE N. 3\1948 ED IL SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE APPROVATO CON DLGS 75\1998
- E COME INVECE SAREBBE STATO LOGICO ASPETTARSI, TUTTO IL TERRITORIO DELL'ISOLA DELLA SARDEGNA AI SENSI DEL :
 - DPR 43\73 (ART. 2 DAZI DOGANALI)
 - DLGS 504\95 (ACCISE)
 - DLGS 18\2010 (IVA)

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO LO SCRIVENTE RITIENE DI POTER ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN REGIME DI ZONA FRANCA NON INTERCLUSA CON "LA PRESENTE COMUNICAZIONE" CHE VIENE RICHIESTA PRIMA DELLA DATA DEL 24 GIUGNO 2013, OSSIA PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DOGANALE AGGIORNATO APPROVATO CON REG. N. 450\2008 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE EMANATO CON REGOLAMENTO CEE N. 1192\2008 DELLA COMMISSIONE DOVE ALLE PREMESSE DI QUEST'ULTIMO REGOLAMENTO (1192\2008) SI PRECISA CHE (A PARTIRE DALLA DATA DEL 24 GIUGNO 2013 COME INDIVIDUATA ALL'ART. 188 DEL REG. 450\2008 E CHE ABROGA DA TALE DATA IL REGIME DELLE ZONE FRANCHE NON INTERCLUSE) DEBBANO VENIRE APPORTATE SOSTANZIALI MODIFICHE ALLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE DELLE ZONE FRANCHE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI, CHE NON POTRANNO PIU' CONCEDERE DIRETTAMENTE LE AUTORIZZAZIONI ALL'ISTITUZIONE DI "REGIMI DOGANALI SPECIALI" (EX ZONE FRANCHE) .

REGIMI DOGANALI SPECIALI (EX ZONE FRANCHE) CHE VERRANNO CONCESSI E DISCIPLINATI DA UN SISTEMA CENTRALE ELETTRONICO DI COMUNICAZIONE E DI BANCHE DATI TRA LE AUTORITA DOGANALI CON CONCESSIONI UNICHE E DOVE SI PREVEDE CHE I CRITERI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DEVONO ESSERE IDENTICI AL FINE DI RAGGIUNGERE L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO UNICO COMUNITARIO IN CONFORMITA ALLA STRATEGIA DI " LISBONA " CHE FA SALVE LE ZONE FRANCHE ESISTENTI MA FA DIVIETO DI ISTITUIRNE DELLE NUOVE IN QUANTO CONSIDERATE AIUTI DI STATO DISTORSIVI DEL

MERCATO E DELLA CONCORRENZA , PRECISAZIONE (SI RIPETE) CONTENUTA
NELLE PREMESSE DEL REG. (CE) N. 1192\2008 DEL 17 NOVEMBRE 2008.

DATA

FIRMA

.....